

---

---

Luglio  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
7

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	4
CORTE COSTITUZIONALE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	9
CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	9
PROVA .....	9
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE .....	10
CODICE PENALE .....	10
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	10
IMPUTABILITA' .....	11
MISURE DI PREVENZIONE .....	12
REATI CONTRO LA PERSONA .....	12
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	13
REATI CONTRO L'A.G. ....	14
REATI CONTRO LA P.A. ....	15
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	15
STUPEFACENTI.....	16
PARTICOLARE TENUITA' .....	16
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	17
FOCUS: CARCERE.....	19

## NORMATIVA



**Legge 24 maggio 2023, n. 60**

“Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza” (pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 127 del primo giugno 2023](#)).

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost. n. 111 del 06/04/2023 - deposito 05/06/2023**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 27148/2023 ud. 17/05/2023 - deposito 20/06/2023**

La Terza Sezione penale, in tema di rifiuti, ha affermato che il giudice penale, in presenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla gestione degli stessi non conforme alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni di settore, è tenuto a valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, senza disapplicare l'atto amministrativo illegittimo o effettuare valutazioni rimesse alla pubblica amministrazione.

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 26563/2023 ud. 31/05/2023 - deposito 20/06/2023**

La Prima Sezione ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 37, primo periodo, legge 17 ottobre 2017, n. 161, nella parte in cui non escludeva che il termine decadenziale di cui all'art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228 potesse decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37, in caso di decisioni di confisca penale ex art. 240- bis cod. pen., intervenute nel periodo compreso tra l'01/01/2013, data di entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e il 19/11/2017, data della vigenza della l. n. 161 del 2017, la tempestività delle domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio, ove ancora pendenti, debba essere valutata avendo riguardo alla disciplina prevista dall'art. 58, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo attualmente in vigore, in quanto più favorevole di quello previgente, sicchè tali domande risulteranno ammissibili ove sia decorso un tempo inferiore ad un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

**Cass. Pen. sez. II sentenza n. 25283/2023 ud. 06/04/2023 - deposito 12/06/2023**

La Seconda Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso in cui risulti emesso dall’Autorità giudiziaria straniera, ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, un provvedimento di “congelamento” che, in esito al riconoscimento del giudice italiano, sia stato eseguito nel territorio nazionale mediante sequestro per equivalente, la competenza a decidere sulla richiesta dell’indagato di sostituzione dei beni immobili vincolati con una somma di danaro non appartiene al giudice italiano, venendo in rilievo una questione riguardante non già la gestione dei beni sottoposti a “congelamento”, rimessa ex art. 28 del citato Regolamento alla disciplina della legge dello Stato di esecuzione, ma, piuttosto, il contenuto dell’originario provvedimento, incidente, in quanto tale, sulla sua efficacia.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 24615/2023 ud. 23/05/2023 - deposito 07/06/2023**

Grava sul giudice di appello, nel caso di riforma di una sentenza di condanna di primo grado con una sentenza di assoluzione, l’obbligo di motivare adeguatamente in ordine alla difforme conclusione adottata.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione annullava con rinvio per omessa, contraddittoria e illogica motivazione la sentenza della Corte d’appello che aveva assolto l’imputato dei delitti, di cui agli artt. 81, 56 e 317, 317 c.p., di tentata concussione e di concussione, commessi in continuazione. La Suprema Corte rilevava come il giudice del gravame, lungi dall’adottare un riesame critico del materiale probatorio che il giudice di prime cure aveva valorizzato per pervenire a una sentenza di condanna, si fosse limitato ad estendere una motivazione apparente, basata su una mera elencazione acritica dei dati probatori utilizzati dal Tribunale e caratterizzata pure dall’omissione di dati giudicati decisivi per arrivare alla condanna in primo grado.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla con rinvio [Corte di Appello di Perugia, sentenza n. 64 del 19 gennaio 2022, la cui massima è consultabile nel Notiziario giugno 2022](#) )

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 18836/2023 ud. 16/03/2022 - deposito 04/05/2023**

Il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, contrastando adeguatamente, gli elementi - siano essi logici e/o fattuali - su cui si è fondata la precedente decisione. Ancorché non si richieda infatti la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” dell’innocenza, essendo sufficiente una incertezza sulla colpevolezza, deve essere fornita una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, per consentire un controllo non soltanto sul procedimento logico seguito ma anche sulla validità delle sue premesse, senza potersi basare su generiche valutazioni congetturali non ancorate a dati oggettivamente rilevabili. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte d’Appello e rinviava per nuovo giudizio ad altra Corte d’Appello rilevando come non fosse assolto l’onere motivazionale, essendosi il giudice limitato a considerazioni sintetiche e congetturali, senza confutare in alcun modo o valutare l’irrelevanza degli elementi che avevano portato la sentenza di primo grado ad affermare la responsabilità penale.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla [Corte d’Appello di Perugia, sent. n. 255 del 1 marzo 2022, la cui massima è consultabile nel Notiziario di giugno 2022](#), limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.)

**Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 17622/2023 ud. 12/04/2023 - deposito 28/04/2023**

---

---

L'elemento soggettivo del reato di incendio colposo, *ex art.* 449 c.p., per assistere la condotta di colui che ha posto le condizioni perché il fuoco si propaghi, deve coprire anche la diffusività del fuoco nelle condizioni di tempo e di luogo in cui esso si accenda, dunque le condizioni meteorologiche e ambientali alle quali si correla l'origine del fuoco. L'agente può quindi considerarsi imprudente in quanto, con valutazione *ex ante* nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il fuoco venga acceso, abbia trascurato di valutare qualche prevedibile elemento che lasciava presagire che il fuoco si sarebbe diffuso ovvero abbia trascurato di adottare gli accorgimenti utili a prevenirne la diffusione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del Procuratore generale, rilevava non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello, che aveva valutato come prudente la condotta dell'imputato quanto alla divisione delle sterpaglie in due mucchi bruciati in successione e non contemporaneamente, alla predisposizione di secchi pieni d'acqua e di un tubo collegato ad una cisterna piena d'acqua e in merito alla scelta dell'orario mattutino e del giorno in cui le previsioni meteorologiche indicavano assenza di vento.

(La presente pronuncia, respingendo il ricorso della Procura Generale, conferma [Corte d'Appello di Perugia, sent. n. 622 del 31 maggio 2022, la cui massima è consultabile nel Notiziario ottobre 2022.](#))

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 16086/2023 ud. 17/03/2023 - deposito 11/04/2023**

È procedibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p. il delitto di lesioni commesso mediante l'utilizzo di un'arma.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela emanata dal Tribunale, annullava con rinvio alla Corte d'appello, rilevando come l'imputato fosse accusato del delitto di lesioni dolose commesse mediante l'utilizzo di forbici, strumento che va qualificato alla stregua di arma, ai sensi dell'art. 585 co. 2 n. 2) c.p. e concludendo nel senso che il delitto contestato è procedibile d'ufficio.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla con rinvio Tribunale di Perugia, sentenza 17 novembre 2022.)

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 3032/2022 ud. 20/09/2022 - deposito 24/01/2023**

In tema di concessione o diniego della misura alternativa della semilibertà, la gravità del reato commesso e i precedenti penali e giudiziari del reo non possono assumere rilevanza autonoma, decisiva ed assorbente ai fini della valutazione richiesta dall'art. 50, comma quarto, della legge 26 luglio 1975 n. 354, ma solo secondaria ed accessoria. Essi costituiscono elementi di base per l'esame scientifico della personalità del condannato ed il necessario punto di partenza per valutare l'attuale strutturazione della personalità del soggetto e, quindi, per accertare i reali progressi compiuti dal condannato e la sua idoneità al reinserimento nella società. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del Procuratore generale, rilevava logica e coerente la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva valorizzato positivamente le condotte tenute dal soggetto negli otto mesi trascorsi in detenzione inframuraria, attivamente partecipative alla vita comunitaria del carcere, intessute di relazioni positive con i compagni e con gli operatori penitenziari, e confermate dalla concessione di periodi di liberazione anticipata a riconoscimento dei risultati della partecipazione all'opera rieducativa.

(La presente pronuncia, respingendo il ricorso della Procura Generale, conferma Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ord. del 3 marzo 2022.)

**Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 00048/2023 ud. 26/10/2022 - deposito 03/01/2023**

In materia di misure di sicurezza personale, il giudice, nell'effettuare la prognosi di pericolosità sociale, deve procedere ad una verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente

---

---

richiamato dall'art. 203, al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni che individuano una persistenza della personalità dell'imputato a commettere in futuro altri reati, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo, senza limitarsi a prendere atto solo di alcuni aspetti della relazione peritale. In tale giudizio assumono quindi rilievo la condotta tenuta precedentemente, contemporaneamente ma anche successivamente al fatto, da cui emergono aspetti del carattere del soggetto, ancor più quando il giudizio sulla pericolosità dipenda dalla spontanea adesione del soggetto interessato a percorsi terapeutici, ritenuti fondamentali nell'ottica della neutralizzazione del rischio di reiterazione sotteso alla possibile riemersione dei problemi psichiatrici riscontrati alla base della ritenuta non imputabilità. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte d'Appello limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza e rinviava per nuovo giudizio ad altra Corte d'Appello rilevando come non fosse stato valutato il complessivo quadro comportamentale riferibile all'imputato alla luce dei canoni imposti dall'art. 133 c.p. nell'ottica volta a precisare se e in che termini lo stesso poteva ritenersi in grado di assicurare una puntuale e spontanea osservanza delle cure e del percorso comunitario; ciò anche considerando le evidenze comportamentali messe in risalto nella stessa perizia circa la verificata refrattarietà del soggetto rispetto alla continuativa osservanza degli interventi utili ad evitare gli scompensi psicopatologici riscontrati a sostegno del giudizio di non imputabilità.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla Corte d'Appello di Perugia, sentenza del 18 ottobre 2021, limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.)

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 44430/2022 ud. 12/10/2022 - deposito 22/11/2022**

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso nei confronti di minori è procedibile d'ufficio.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela ex art. 152 c.p. accettata dalla ex moglie dell'imputato, rilevando come l'omissione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, pure contestata, attiene a diritti indisponibili e costituisce reato procedibile d'ufficio, come espressamente previsto dall'art. 570 co. 3 c.p.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla con rinvio Tribunale di Spoleto, sentenza 30 settembre 2021.)

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 44210/2022 ud. 29/09/2022 - deposito 21/11/2022**

Risponde del delitto di appropriazione indebita e non del delitto di furto l'imputato che ha abusato del potere di disposizione, derivante da procura, sul conto corrente altrui.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato come furto la condotta del soggetto che si era appropriato di somme di danaro disponibili sul conto corrente del soggetto incapace, cui era legato da un rapporto di familiarità e confidenza, tramite l'utilizzo del sistema home banking da telefono cellulare.

(La presente pronuncia annulla Corte di Appello di Perugia, sentenza 13 dicembre 2021, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.)

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 40898/2022 ud. 11/10/2022 - deposito 28/10/2022**

L'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2) c.p. è integrata quando la condotta di manomissione neutralizza i sistemi di tutela del patrimonio della persona offesa e ingenera la necessità di attività di ripristino dei sistemi stessi.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso l'aggravante della violenza sulle cose nel delitto di furto commesso dagli imputati, in particolare consistita nel rimuovere i pannelli della recinzione al fine di introdursi nei locali dell'azienda e svaligiare un camion ivi parcheggiato.

(La presente pronuncia, in accoglimento del ricorso della Procura Generale, annulla con rinvio Corte di Appello di Perugia, sentenza 16 febbraio 2021.)



---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### PROVA

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 268/2023 - Ud. 13/03/2023 - deposito 31/05/2023.**

Le dichiarazioni della persona offesa, tese a ridimensionare la portata offensiva della condotta estorsiva adottata dall'imputato, non escludono l'integrazione del delitto di cui all'art. 629 c.p..

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di estorsione dalle condotte minacciose dell'imputato, che aveva costretto la persona offesa, a lui legata da una relazione sentimentale e di convivenza, a consegnarli 250 euro e dei monili d'oro. Evidenziava il giudice del gravame come le dichiarazioni della persona offesa, che parzialmente ridimensionavano la portata offensiva della condotta dell'imputato e che escludevano l'esistenza della minaccia, dovevano essere ricondotte alla sua volontà di recuperare il legame sentimentale interrotto. La Corte ne deduceva la parziale inattendibilità e la conseguente prova dell'avvenuta consumazione del delitto di estorsione.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 46/2023 - Ud. 18/01/2023 - deposito 29/05/2023.**

L'attendibilità delle dichiarazioni della vittima dei delitti di violenza sessuale e di corruzione di minorenni non è inficiata dalla contraddittorietà con le dichiarazioni rilasciate da altri testi, quando esse sono intrinsecamente coerenti ed estrinsecamente riscontrate da ulteriori elementi probatori.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato, zio della persona offesa, il quale aveva adottato condotte sessualmente invasive nei confronti della nipote e l'aveva costretta ad assistere al compimento di atti sessuali sul proprio telefono cellulare. La Corte riteneva raggiunta la prova della colpevolezza sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, malgrado parzialmente contraddette da diverse testimonianze, perché riscontrate da prove documentali, quali i messaggi sostanzialmente confessori inviati dall'imputato, e valorizzando l'insussistenza di alcun intento calunnioso da parte della vittima.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 356/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 18/05/2023.**

In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva".

Nel caso di specie, la persona offesa si era recata al pronto soccorso a seguito di un'aggressione fisica inserita in un contesto di maltrattamenti e le era stato rilasciato un referto senza prognosi.

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 356/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 18/05/2023.**

Le dichiarazioni circostanziate e lineari rese dalla persona offesa, possono essere anche da sole poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato.

---

---

Nel caso di specie, la persona offesa aveva riferito di essere stata oggetto di continui comportamenti ingiuriosi, minacciosi e violenti da parte dell'imputato al punto tale da costringerla ad andarsene via da casa definitivamente a seguito di una minaccia di morte avvenuta in occasione dell'ultima lite.

### **RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE**

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 67/2023 - Ud. 05/04/2023 - deposito 30/06/2023.**

La certezza probatoria correlata al quadro circostanziale plurimo indiziario in ordine alla condotta fortemente colposa dell'imputato, rispetto alla quale era stata all'epoca irrogata la misura custodiale, comporta il rigetto della domanda di ingiusta detenzione nei confronti del richiedente. Nella specie, l'imputato era stato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e adunanza sediziosa per aver partecipato, quale tifoso del Pisa in trasferta a Terni, alla irruzione all'interno di un bar ternano, luogo di ritrovo dei sostenitori della squadra locale, misura che era stata poi revocata per insussistenza di un quadro gravemente indiziario nei suoi confronti. L'imputato era stato poi assolto dai reati suddetti per non aver commesso il fatto, sull'assunto del mancato riconoscimento quale autore o concorrente dei reati di lesioni e danneggiamento; tuttavia, dagli atti di indagine risultava tutt'altro che esclusa la propria presenza nel bar ove era avvenuto il ritrovo dei tifosi, in quanto era stato dimostrato che l'imputato era colui che aveva preso a noleggiare le auto il giorno precedente al fatto per recarsi assieme agli altri alla trasferta. Per tali ragioni i Giudici di appello ravvisavano una condotta colposa a carico dell'imputato, a suo tempo idonea a giustificare l'applicazione della misura custodiale.

### **CODICE PENALE**

#### **CIRCOSTANZE DEL REATO**

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 469/2023 - Ud. 28/04/2023 - deposito 19/06/2023.**

Non può essere riconosciuta l'attenuante della provocazione quando la reazione dell'imputata all'asserito fatto ingiusto della persona offesa consegua a un fatto ingiusto commesso dalla stessa imputata.

Nel caso di specie, la Corte d'appello negava l'applicazione dell'attenuante della provocazione all'imputata del delitto di lesioni dolose, ex moglie della persona offesa, la quale aveva reagito violentemente a un insulto proveniente dall'ex marito («tu ti trombi il carabiniere») che, tuttavia, a sua volta costituiva la reazione a un insulto proferito dall'imputata, che lo aveva accusato di essere «un avanzo di galera».

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 58/2023, Ud. 20/01/2023 - deposito 06/06/2023**

Possono essere riconosciute le attenuanti generiche all'imputato del delitto di maltrattamenti contro familiari quando le condotte maltrattanti non siano connotate da una particolare gravità.

Nel caso di specie, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello riteneva le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, rilevando come le condotte maltrattanti adottate dal marito nei confronti della moglie fossero rappresentate essenzialmente da comportamenti

---

---

lesivi della sfera morale della persona offesa, mentre le lesioni fisiche, seppur sussistenti, erano caratterizzate da particolare tenuità.

**Corte d'Appello, sentenza n. 934/2022, Ud. 19/09/2022 - deposito 06/06/2023**

Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base della reiterazione delle condotte vessatorie.

Nel caso di specie, la Corte d'appello rigettava la richiesta di riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. all'imputato del delitto di atti persecutori, considerato che egli aveva per lo stesso titolo di reato patteggiato *ex art. 444 c.p.p.* e che tale condanna non aveva esercitato nei suoi confronti alcuna efficacia deterrente, posto che aveva perseverato nell'adozione delle condotte vessatorie.

**Corte d'Appello, sentenza n. 380/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 31/05/2023.**

Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base dell'insussistenza di circostanze di segno positivo che rendano meritevole l'imputato di una attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, negava il riconoscimento delle richieste attenuanti sulla base della circostanza che lo stato interiore dell'imputato, che avrebbe agito sull'onda emotiva derivante dalla consapevolezza di non essere il padre biologico della figlia della persona offesa, non può giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ciò tenuto conto, in particolare, delle modalità particolarmente efferate della condotta lesiva, consistita nel ferire la persona offesa con una siringa, allo scopo di arrecarle infezioni e di precluderle in tal modo l'instaurazione di nuove relazioni di tipo sessuale.

## **IMPUTABILITA'**

**Corte d'Appello, sentenza n. 409/2023 - Ud. 14/04/2023 - deposito 31/05/2023.**

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente. Deve inoltre sussistere un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.

Nel caso di specie, riguardante un caso di atti persecutori *ex art. 612 bis c.p.*, il soggetto che aveva tenuto la condotta persecutoria soffriva di un disturbo bipolare aggravato dallo stato di tossicodipendenza. Alla luce di ciò, il giudice escludeva la consequenzialità necessaria tra uno stato di incapacità e volere e tale disturbo bipolare.

**Corte d'Appello, sentenza n. 497/2023 - Ud. 09/05/2023 - deposito 25/05/2023.**

Non può affermarsi la responsabilità penale laddove esistano elementi sicuri che possono evidenziare che al momento dei fatti l'imputato fosse affetto da patologia mentale tale da escludere totalmente la capacità di intendere e volere.

---

---

Nel caso di specie, l'imputato, dopo avere sottratto la somma di euro 60,00 dal registratore di cassa di un locale, al fine di assicurarsi il possesso del denaro sottratto e l'impunità, minacciava altro cliente inviando allo stesso un SMS del seguente tenore: "grazie ora sono cazzi tuoi vammì pure a denunciare".

## MISURE DI PREVENZIONE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 379/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 19/06/2023.**

Non deve essere confiscato il telefono cellulare dal quale l'imputato riceveva le registrazioni effettuate con apparecchi ricetrasmittenti abusivamente collocati all'interno del domicilio della persona offesa, nell'ipotesi in cui il sequestro prodromico alla confisca sia stato disposto per finalità probatorie.

Nel caso di specie la Corte d'appello, nell'ambito di un procedimento relativo al reato di interferenze illecite nella vita privata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, mentre confermava la confisca disposta in relazione agli apparecchi ricetrasmittenti, in quanto beni che erano serviti per commettere il reato, disponeva il dissequestro del telefono cellulare cui le registrazioni erano destinate, rilevando come il sequestro fosse stato disposto non ai fini della confisca, quanto per esigenze investigative, in particolare al fine di ricostruire i fatti di cui al procedimento.

## REATI CONTRO LA PERSONA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 468/2023 - Ud. 28/04/2023 - deposito 19/06/2023.**

Ai fini dell'integrazione del delitto di impiego di minori nell'accattonaggio non è necessario che la condotta contestata sia abituale, ma è sufficiente anche un solo episodio di sfruttamento del minore.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, condannava l'imputato del delitto di cui all'art. 600 octies c.p., rilevando come fosse stata provata la condotta di impiego del minore, suo nipote, per chiedere l'elemosina ai passanti mentre lui suonava la fisarmonica. Diversamente, non rilevante era ritenuta la circostanza, pure allegata dall'imputato stesso, che era la prima volta che il minore veniva utilizzato nell'attività di accattonaggio.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 379/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 19/06/2023.**

La prova della consumazione del delitto di interferenze illecite nella vita privata può essere desunta anche presuntivamente dalla frequenza e dalla lunghezza dei contatti avviati dall'apparecchio ricettivo in dotazione all'imputato.

Nel caso di specie si trattava dell'illecita registrazione audio effettuata dall'imputato nell'abitazione della sua ex convivente tramite l'installazione di apparecchi ricetrasmittenti occultati all'interno delle prese elettriche.

La consumazione del delitto di cui all'art. 615 bis c.p., che postula l'effettiva acquisizione abusiva di notizie o immagini che si svolgono nel domicilio della persona offesa, veniva ritenuta provata anche in assenza dell'accertamento sul telefono cellulare dell'imputato, che non era stato possibile esaminare perché criptato e, dunque, non accessibile senza che l'imputato fornisse le password per accedervi. In particolare, la prova del delitto veniva desunta dall'accertamento che i contatti effettuati dal telefono all'apparecchio ricettivo erano stati frequenti e che erano durati anche più di 30 minuti. Da tale circostanza si deduceva come altamente probabile che l'imputato avesse effettivamente registrato abusivamente le conservazioni e le attività svolte dalla sua ex convivente all'interno del domicilio.

**Corte d'Appello, sentenza n. 375/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 31/05/2023.**

Il delitto di stalking non è escluso dalla circostanza che la persona offesa aveva conservato dei contatti con l'imputato, quantomeno nella prima fase di attuazione delle condotte vessatorie.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di atti persecutori dalle condotte vessatorie adottate dall'imputato, in particolare consistite nel contattare telefonicamente ossessivamente la persona offesa, nel pedinarla e, in un caso, nello sputarle in viso.

La Corte rilevava altresì come la circostanza che, in una prima fase, la persona offesa avesse risposto alle telefonate dell'imputato e lo avesse anche lei contattato non escludeva l'elemento oggettivo del delitto. In particolare, evidenziava il giudice del gravame come tale condotta fosse da ricondurre alla volontà della persona offesa di risolvere pacificamente la relazione che la legava all'imputato.

**Corte d'Appello, sentenza n. 571/2023 - Ud. 26/05/2023 - deposito 31/05/2023.**

La prova del delitto di atti persecutori può essere fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, qualora vengano ritenute intrinsecamente coerenti ed estrinsecamente riscontrate da una pluralità di testimonianze.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di atti persecutori dalle condotte vessatorie adottate dall'imputato, in particolare consistite nel danneggiare in più occasioni l'autovettura della persona offesa, nel pedinarla e nell'insultarla quando riusciva a incontrarla; condotte che avevano cagionato nella persona offesa un perdurante stato d'ansia, tale da determinare altresì un cambiamento nelle sue abitudini di vita.

La Corte rilevava come la prova del delitto, contestata dall'imputato, potesse essere ancorata alle dichiarazioni della vittima, attendibili perché coerenti e sostanzialmente prive di contraddizioni; dichiarazioni peraltro riscontrate da quelle rilasciate da amici e colleghi della persona offesa, che avevano confermato di aver visto in più occasioni l'imputato adottare le condotte vessatorie, in particolare lo avevano notato stazionare con insistenza dinanzi all'abitazione e al luogo di lavoro della donna.

**Corte d'Appello, sentenza n. 355/2023 - Ud. 24/03/2023 - deposito 22/05/2023.**

Il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio, che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612 bis c.p..

Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Appello il comportamento persecutorio qualificabile ai sensi dell'art. 612 bis non poteva essere neutralizzato dall'accondiscendenza della vittima, resasi disponibile a rispondere allo stalker e a cercare di mantenere con questi alcuni rapporti, essendo tale condotta giustificabile con l'intenzione di far accettare gradualmente all'ex compagno la fine della relazione con l'auspicio di farlo recedere dalle forme più aggressive di persecuzione.

**REATI CONTRO LA FAMIGLIA****Corte d'Appello, sentenza n. 379/2023, Ud. 31/03/2023 - deposito 19/06/2023**

---

---

Le condotte vessatorie adottate dall'imputato nei confronti della persona offesa integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia anche se commesse dopo la cessazione della convivenza, quando permangono tra loro dei vincoli familiari.

Nel caso di specie la Corte d'appello riteneva integrato il delitto di maltrattamenti commesso dall'imputato nei confronti della sua ex convivente, da cui aveva avuto un figlio con cui condivideva la responsabilità genitoriale. Condotte vessatorie, in particolare, consistite nel controllo da remoto del telefono cellulare della persona offesa, nel pedinarla e nello stazionare insistentemente dinanzi alla sua abitazione, che, pur avendo preso avvio durante la convivenza, erano proseguite e, anzi, si erano intensificate dopo la conclusione della relazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 454/2023, Ud. 21/04/2023 - deposito 06/06/2023**

Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta dell'imputato che faccia mancare i mezzi di sussistenza al coniuge e ai figli minori, prima non destinando il corrispettivo della propria retribuzione ai bisogni della famiglia, e poi dimettendosi dalla società presso cui lavorava e investendo ad altri fini tutto l'importo ottenuto a titolo di T.F.R..

**Corte d'Appello, sentenza n. 926/2022, Ud. 16/09/2022 - deposito 05/06/2023**

Il decorso di un significativo lasso di tempo tra l'inizio delle condotte maltrattanti e la denuncia della persona offesa non è indice della sua inattendibilità.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva provati i delitti di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale commessi dall'imputato nei confronti della sua convivente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrate da plurime testimonianze, rese vari anni dopo l'inizio delle condotte maltrattanti. In particolare, la Corte rilevava che l'attesa nel denunciare le condotte vessatorie era dovuta alla speranza, statisticamente molto diffusa nelle donne vittime di violenza, di poter recuperare un rapporto "sano" col proprio compagno violento.

**Corte d'Appello, sentenza n. 528/2023, Ud. 15/05/2023 - deposito 29/05/2023**

La discontinuità delle condotte maltrattanti non esclude l'integrazione del delitto di maltrattamenti contro familiari.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva integrato il delitto di maltrattamenti commesso dall'imputato nei confronti della sua convivente. Il delitto era integrato da plurime condotte violente e minacciose commesse nel corso degli anni, lesive della sfera fisica e psichica della persona offesa. La circostanza che tali condotte fossero intervallate da apparenti periodi di idillio coniugale non escludeva l'abitualità del delitto contestato. In particolare, rilevava la Corte, la presenza agli atti di molteplici fotografie ritraenti l'imputato e la persona offesa sorridenti insieme ai loro figli non inficiava la prova dei maltrattamenti, desumibili dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, riscontrate da altre testimonianze e da referti medici certificativi delle violenze subite.

**REATI CONTRO L'A.G.**

**Corte d'Appello, sentenza n. 230/2023, Ud. 07/03/2023 - deposito 17/05/2023.**

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta degli imputati che abbiano avvertito l'indagato del delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 di essere stati controllati dalla P.G., senza però comunicargli di averlo riconosciuto in occasione di una ricognizione fotografica.

In particolare, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati per l'insussistenza del fatto, rilevando come essi avessero fornito all'indagato in realtà informazioni fuorvianti. Ciò in quanto avevano riconosciuto dinanzi agli operatori di P.G. nell'indagato colui che gli aveva venduto la sostanza stupefacente, ma tale circostanza non era stata comunicata all'indagato stesso. La Corte ne ha desunto che le informazioni comunicate all'indagato, nella loro "neutralità", lungi dall'assurgere al rango di aiuto nell'elusione delle investigazioni, potevano, al contrario, determinare nell'indagato un atteggiamento meno attento e, dunque, favorire il buon esito delle indagini.

**Corte d'Appello, sentenza n. 140/2023, Ud. 14/02/2023 - deposito 29/04/2023.**

Il delitto di falsa testimonianza non è integrato quando manca la certezza che il testimone abbia dolosamente rilasciato dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie la Corte d'Appello rigettava l'appello della Procura generale e confermava la sentenza di primo grado, rilevando come l'imputato, che aveva effettivamente rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero, poteva aver confuso le circostanze sulle quali era stato esaminato. In particolare, la Corte evidenziava che le dichiarazioni riguardavano una controversia di vicinato. Pertanto vi erano state svariate liti che potevano aver disorientato l'imputato, in specie in ordine al periodo in cui si erano verificate.

## **REATI CONTRO LA P.A.**

**Corte d'Appello, sentenza n. 503/2023, Ud. 09/05/2023 - deposito 31/05/2023.**

Integra il reato di cui all'art. 343 c.p. la condotta di chi proferisca l'espressione "stia zitta" all'indirizzo del magistrato in udienza, accompagnata dal gesto di sbattere i fascicoli sulla scrivania, in quanto per "offesa" del "prestigio" deve intendersi anche l'offesa all'autorevolezza del magistrato, di cui, intimando il silenzio, si svisciva la funzione, manifestando forte disapprovazione e disprezzo nei suoi confronti.

**Corte d'Appello, sentenza n. 281/2023, Ud. 14/03/2023 - deposito 29/05/2023.**

Il fatto tipico del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ex art. 336 c.p. ricorre allorché la condotta posta in essere dall'agente sia dotata di effettiva potenzialità a coartare la volontà del pubblico ufficiale nell'assolvimento dei doveri d'ufficio. Non può quindi dirsi dotato di tale connotato un atteggiamento del privato che approssimativamente esprima sentimenti ostili di nervosismo, che non rappresentano, di per sé, prospettazione di un male ingiusto.

Nel caso di specie, le rimostranze del privato all'esito dell'irrogazione di una sanzione del codice della strada erano state qualificate dal giudice di primo grado come "Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale" ex art. 336 c.p., tuttavia ad avviso dei Giudici del gravame l'agente aveva da un lato mostrato segni di nervosismo, alzando la voce, ma dall'altro aveva proferito frasi dal contenuto assai generico, che ben potevano alludere semplicemente ad una successiva iniziativa giudiziaria volta a rimuovere la sanzione irrogata, come poi del resto effettivamente verificatosi.

## **REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

**Corte d'Appello, sentenza n. 229/2023 - Ud. 07/03/2023 - deposito 05/06/2023.**

Il delitto di estorsione è integrato dalle minacce provenienti dall'imputato di diffondere dei video sessualmente compromettenti ritraenti la persona offesa, cui corrispondeva la dazione di plurime somme di danaro da parte di quest'ultima.

Nel caso di specie l'imputato aveva, prima intrattenuto un rapporto sessuale con la persona offesa, e poi l'aveva minacciata di diffondere un video riproduttivo del rapporto se costei non avesse pagato le somme di danaro da lui richieste: somme che effettivamente erano state pagate dalla persona offesa.

**Corte d'Appello, sentenza n. 480/2023 - Ud. 02/05/2023 - deposito 26/05/2023.**

Nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo va desunto dalla disponibilità del bene di provenienza illecita da parte del soggetto che non dia spiegazione ragionevole della disponibilità del bene medesimo.

Nel caso di specie, la mancata giustificazione della disponibilità degli oggetti di provenienza illecita di cui l'imputato era stato trovato in possesso aveva condotto il giudice di primo grado a dichiararne la responsabilità ai sensi del reato di ricettazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 201/2023 - Ud. 28/02/2023 - deposito 17/05/2023.**

Va assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato del delitto di danneggiamento quando manchi la prova che l'evento è stato cagionato con dolo.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal delitto di danneggiamento, in particolare consistito nel deterioramento di una cella di un veicolo della Polizia penitenziaria, avvenuto durante un trasferimento da un istituto penitenziario a un altro carcere. La Corte evidenziava come non fosse stata provata la volontà di danneggiare la cella e che, al contrario, era plausibile la ricostruzione offerta dall'imputato, ovvero che il danneggiamento fosse derivato da un calcio assestato per raggiungere una posizione più comoda durante il trasferimento.

## STUPEFACENTI

**Corte d'Appello, sentenza n. 407/2023, Ud. 14/04/2023 - deposito 31/05/2023.**

In ordine al concorso nel reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990, non può ritenersi provato l'addebito di concorso nella cessione della sostanza stupefacente, laddove non vengano sufficientemente dimostrate le modalità esecutive della condotta della condotta addebitata e il tipo di apporto fornito in concreto dal soggetto in relazione alle cessioni contestate.

Nel caso di specie, si ipotizzava un certo coinvolgimento dell'imputata, all'esito di alcuni atti di indagine, quali la circostanza che la stessa avesse messo a disposizione l'utenza telefonica al soggetto riconosciuto come responsabile della cessione, senza che però emergesse la prova di un coinvolgimento dell'imputata nelle specifiche cessioni contestate.

## PARTICOLARE TENUITA'

**Corte d'Appello, sentenza n. 319/2023, Ud. 21/03/2023 - deposito 19/06/2023.**

Può essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. all'imputato del delitto di cui all'art. 76 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quando le circostanze del caso concreto denotino un fatto di lieve tenuità.



---

---

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non punibile l'imputato del delitto di cui sopra, consistito nell'inadempimento all'obbligo del pagamento di una cauzione di euro 1000,00, imposta nel contesto dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La Corte rilevava come la condotta fosse oggettivamente da ritenersi non grave, che le altre prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale erano state rispettate e che comunque la condotta non era da considerare abituale.

**Corte d'Appello, sentenza n. 572/2023, Ud. 26/05/2023 - deposito 06/06/2023.**

L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non è preclusa all'imputato del delitto di guida in stato di ebbrezza anche quando il tasso alcolemico superi in modo non trascurabile il minimo di rilevanza penale della condotta, nonché quando il fatto sia stato commesso in orario notturno.

Nel caso di specie, la Corte d'appello confermava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis all'imputato del delitto di guida in stato di ebbrezza, anche se il fatto era stato commesso in orario notturno - e pertanto era aggravato - e il tasso alcolemico ammontava a circa 1,20 gr/l.

La Corte d'appello evidenziava come, sia la circostanza che il fatto fosse stato commesso in orario notturno, sia il fatto che il tasso alcolemico era sensibilmente superiore al limite di rilevanza penale della condotta, pari a 0,8 gr/l, non ostassero all'applicazione dell'art. 131 bis c.p. La Corte rilevava infatti come la tenuità dell'offesa fosse desumibile dal comportamento collaborativo dell'imputato, che non aveva inoltre mostrato alterazioni delle capacità di guida, e dal fatto che non erano state riscontrate ulteriori violazioni del codice della strada rispetto a quella oggetto dell'imputazione.

**Corte d'Appello, sentenza n. 234/2023, Ud. 07/03/2023 - deposito 05/06/2023.**

Non può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. quando le modalità della condotta denotino un'offesa non particolarmente tenue.

Nel caso di specie, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello negava l'applicazione della causa di non punibilità all'imputato che, profittando del rapporto di amicizia e di ospitalità che la legava alla persona offesa, in più occasioni utilizzava indebitamente la sua carta di credito per effettuare prelievi di varie somme di danaro. Da un lato, infatti, le modalità della condotta particolarmente subdole costituivano indice di un'offesa non tenue; dall'altro, la reiterazione della condotta, che era stata ripetuta in più occasioni nell'arco di due settimane, precludeva l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

## **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 899/2023, Ud. 8/06/2023 - deposito 20/06/2023**

Può essere disposto il trattenimento da parte dell'A.g. della corrispondenza nei confronti dei detenuti secondo quanto disposto dall'art. 18 ter ord. pen. il quale prescrive la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza nei confronti dei detenuti per "esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto", potendo l'a.g. procedente omettere di indicare le espressioni contenute nella lettera che ritiene siano specificamente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella specie era stato rigettato il reclamo proposto dal detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p., avverso il trattenimento di una missiva a lui indirizzata da una terza persona in considerazione del fatto che quest'ultima non era legata al primo da vincoli di parentela e con la quale il reclamante non aveva avuto una corrispondenza pregressa nonché in ragione del contenuto della stessa costituito da frasi ambigue e a riferimenti a terze persone.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 900/2023, Ud. 8/06/2023 - deposito 20/06/2023**

Deve essere rigettato il reclamo proposto dal detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis o.p. avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di trattenimento di una missiva in partenza dopo averne verificato il contenuto e senza la necessità di indicare specificamente le espressioni contenute nella lettera connotate da pericolosità, considerato che l'interessato nel momento in cui il trattenimento è avvenuto era sottoposto ad un regime di controllo esteso a tutta la corrispondenza e la stampa in arrivo e in partenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza confermava la valutazione espressa dal Magistrato di Sorveglianza circa la necessità di trattenimento di una missiva indirizzata dal detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p. ad un altro detenuto anche esso sottoposto al regime di detenzione speciale in quanto appartenente a cosa nostra palermitana tenuto conto che tale missiva conteneva frasi ambigue, riferimenti a terze persone non compiutamente identificabili e strategie processuali con finalità dubbia così da determinare per i suoi contenuti pericolo per l'ordine e la sicurezza.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 829/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 07/06/2023**

Il detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p. può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari detenuti a loro volta presso altri istituti penitenziari e anche essi sottoposti al regime differenziato quando ricorra una situazione del tutto eccezionale, la quale consenta il superamento del divieto di colloqui tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis o.p., in virtù del diritto del detenuto di mantenere rapporti significativi con i familiari. Nel caso di specie, a fronte del silenzio diniego da parte dell'Amministrazione alla richiesta del detenuto di poter effettuare un colloquio visivo con il padre anziano e gravemente malato, anche esso sottoposto al regime differenziato, il Magistrato di Sorveglianza decideva di autorizzare il colloquio ritenendo che seppur fosse sussistente, con riferimento ai soggetti sottoposti al regime speciale, una pregnante pericolosità sociale del condannato e la necessità di particolari cautele nei rapporti con l'esterno, il mantenimento attraverso i colloqui delle relazioni affettive con i più stretti congiunti appariva conforme ai diritti fondamentali della persona e non poteva essere escluso, quand'anche si fosse trattato di detenuti entrambi sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis, in casi eccezionali- come quello in esame - sebbene nel necessario contemperamento con le esigenze di sicurezza; decisione che era stata confermata anche dal Tribunale di Sorveglianza a fronte del reclamo da parte del DAP.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 776/2023, Ud. 25/05/2023 - deposito 26/05/2023**

Può essere riconosciuta la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato per i delitti di atti sessuali con minorenne e di detenzione di materiale pedo-pornografico quando le concrete prescrizioni imposte consentano di neutralizzare il pericolo di recidiva.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza riconosceva la misura rilevando come, a seguito del periodo di detenzione inframuraria, il condannato avesse superato il periodo di osservazione di cui gli artt. 4 bis e 80 ord. pen., ed evidenziando come l'affidamento in prova, con residenza presso una struttura "protetta", accompagnato da specifiche prescrizioni collaterali, sia idoneo a consentire la risocializzazione del condannato e a neutralizzare il rischio di recidiva.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 777/2023, Ud. 25/05/2023 - deposito 26/05/2023**

Il verbale contenente le prescrizioni che il soggetto affidato ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 ord. pen. è tenuto a seguire, ove la misura debba essere eseguita in uno Stato diverso dall'Italia (in particolare

---

---

la Spagna), deve essere modificato quando le singole prescrizioni imposte non siano previste dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza modificava le prescrizioni contenute nell'ordinanza di applicazione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali a seguito della sollecitazione proveniente dalle autorità spagnole, che avevano evidenziato come nell'ordinamento iberico non sono contemplate prescrizioni come: il divieto di consumare stupefacenti o bevande alcoliche, l'obbligo di comunicare ricoveri o circostanze simili o di lavorare presso un'impresa determinata, nonché il divieto di detenere armi o strumenti atti all'offesa (salvo il divieto di rinnovo del porto d'armi).

### FOCUS: CARCERE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen, alla collaborazione impossibile e inesigibile riguardante i condannati ristretti secondo il regime di cui all'art. 41 bis al fine di poter accedere ai benefici penitenziari, alla materia dei permessi premiali esterni sempre per i detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41 bis ed infine alle misure alternative alla detenzione.

Quanto al rispetto dei **diritti fondamentali della persona** nei confronti del **detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis** o.p. si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 592/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023](#), sul diritto alla salute individuale; [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 584/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023](#) e [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 599/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 24/04/2023](#) sul diritto all'informazione; [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 899/2023, Ud. 8/06/2023 - deposito 20/06/2023](#) e [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 900/2023, Ud. 8/06/2023 - deposito 20/06/2023](#) sul diritto alla libertà della corrispondenza, contenute in questo Notiziario e [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 829, Ud. 13 aprile 2023, Dep. 7 giugno 2023](#) sul diritto del detenuto a mantenere rapporti significativi con i familiari, contenuta in questo Notiziario.

Con riguardo alla **collaborazione impossibile o illecita** riconosciuta al condannato sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis o.p. si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 265/2023, Ud. 23/02/2023 - deposito 28/02/2023](#) e [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 318/2023, Ud. 02/03/2023 - deposito 07/03/2023](#) al fine della concessione del permesso premio e [Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza n. 1066/2022 - ud. 09/06/2022 - deposito 08/09/2022](#) che viceversa rigettava l'istanza di permesso premio per assenza del requisito della collaborazione illecita o impossibile; [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 453/2023, Ud. 30/03/2023 - deposito 03/04/2023](#) ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del detenuto non in possesso di informazioni significative di utilità per la giustizia;

---

---

Per quanto attiene alla materia dei **permessi premiali** richiesti dai detenuti ristretti **ex art. 41 bis o.p.** per **situazioni eccezionali attinenti alla vita familiare** si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 278/2023, Ud. 13/10/2022 - deposito 03/03/2023](#), [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 42/2023, Ud. 12 gennaio 2023 - deposito 16 gennaio 2023](#), [Tribunale di Sorveglianza, ordinanza n. 1526/2022 - ud. 24/11/2022 - deposito 29/11/2022](#), [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 738/2023, Ud. 18/05/2023 - deposito 20/05/2023](#), [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 525/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 14/04/2023](#)

In tema di **misure alternative alla detenzione** si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 586/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 18/04/2023](#) con riguardo alla concessione della **liberazione anticipata** nei confronti del detenuto destinatario di un rapporto disciplinare che abbia però mostrato segni di adattamento all'opera di rieducazione, e [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 426/2023, Ud. 23/03/2023 - deposito 28/03/2023](#) in riferimento alla concessione della **semilibertà** al detenuto che abbia partecipato al percorso rieducativo idoneo ad allontanarlo da logiche criminali, nonché [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 162/2023, Ud. 2 febbraio 2023 - deposito 3 febbraio 2023](#) sulla concessione della semilibertà al condannato che abbia partecipato all'opera di rieducazione attraverso l'impegno profuso nella varie attività lavorative prestate. **Sull'affidamento in prova al servizio sociale** al detenuto semilibero che abbia commesso uno dei reati previsti dall'art. 4 bis o.p. si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 101/2023, Ud. 19 gennaio 2023 - deposito 25 gennaio 2023](#).